

Al comma 1, capoverso Art. 120, sopprimere il secondo comma.

* **8. 1.** Giovine.

Al comma 1, capoverso Art. 120, sopprimere il secondo comma.

* **8. 22.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

Al comma 1, capoverso Art. 120, sostituire il secondo comma con il seguente:

Il governo regionale può sostituirsi ad organi delle Province e dei Comuni nel caso che da loro inadempienze derivi pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica; il governo dello Stato può sostituirsi ad organi delle Regioni nel caso che da loro inadempienze, anche con riferimento al potere di sostituzione previsto al presente comma, derivi pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica.

8. 27. (ex 5. 180.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.

Al comma 1, capoverso Art. 120, secondo comma, primo periodo, dopo le parole: sostituirsi a organi aggiungere le seguenti: dello Stato.

8. 12. Ballaman, Fontan.

Al comma 1, capoverso Art. 120, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: delle Regioni, dei Comuni e delle Città metropolitane con le seguenti: degli enti locali.

8. 8. Fontan, Ballaman, Bosco, Paolo Colombo, Covre, Santandrea, Dalla Rosa, Fontanini, Galli, Michielon, Pittino.

Al comma 1, capoverso Art. 120, secondo comma, primo periodo, dopo le parole: delle Regioni, aggiungere le seguenti: delle Province.

* **8. 13.** Ballaman, Fontan.

Al comma 1, capoverso Art. 120, secondo comma, primo periodo, dopo le parole: delle Regioni, aggiungere le seguenti: delle Province.

* **8. 26.** La Commissione.

Al comma 1, capoverso Art. 120, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole: e delle Città metropolitane.

8. 6. Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

Al comma 1, capoverso Art. 120, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: e delle Città metropolitane con le seguenti: delle Province o delle Città metropolitane.

8. 2. Garra.

Al comma 1, capoverso Art. 120, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: oppure fino alla fine del periodo.

8. 10. Fontan, Ballaman, Bosco, Paolo Colombo, Covre, Santandrea, Dalla Rosa, Fontanini, Galli, Michielon, Pittino.

Al comma 1, capoverso Art. 120, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole: oppure di pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica.

8. 9. Fontan, Ballaman, Bosco, Paolo Colombo, Covre, Santandrea, Dalla Rosa, Fontanini, Galli, Michielon, Pittino.

Al comma 1, capoverso Art. 120, secondo comma, primo periodo, dopo la parola: pericolo aggiungere la seguente: grave.

8. 21. Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.

Al comma 1, capoverso Art. 120, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero quando fino alla fine del periodo.

*** 8. 4.** Crema, Boselli, Albertini, Ceremigna, Sergio Fumagalli, Parenti, Schietroma, Villetti.

Al comma 1, capoverso Art. 120, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero quando fino alla fine del periodo.

*** 8. 14.** Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al comma 1, capoverso Art. 120, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole da: quando lo richiedono fino alla fine del periodo con le seguenti: per assicurare i livelli minimi di garanzia concernenti i diritti sociali.

8. 15. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al comma 1, capoverso Art. 120, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: dell'uniformità delle condizioni con le seguenti: delle condizioni essenziali.

8. 25. La Commissione.

Al comma 1, capoverso Art. 120, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: dell'uniformità delle condizioni di vita con le seguenti: dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

8. 3. (Testo così modificato nel corso della seduta) Garra.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 123. Ogni Regione ha uno Statuto che, in armonia con la Costituzione, detta

le norme fondamentali relative all'organizzazione della Regione. Esso determina in particolare:

a) principi relativi al funzionamento e all'attribuzione degli organi di governo;

b) ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici regionali;

c) diritto di iniziativa relativa alla proposta di legge e di provvedimenti regionali;

d) modalità della partecipazione popolare;

e) procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti regionali;

f) richieste di referendum;

g) controllo dell'amministrazione regionale.

Lo statuto è deliberato dal consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è approvato con legge organica dello Stato ».

8. 02. Nardini.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 8.04.

All'emendamento 8. 04 aggiungere in fine i seguenti commi:

« È istituita la Camera delle Regioni, composta da duecento membri che rappresentano le Regioni.

I rappresentanti sono nominati dai Consigli regionali secondo le norme dei rispettivi statuti.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni stesse, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Nessuna Regione può avere meno di tre rappresentanti ».

0. 8. 04. 2. Pisanu, Selva, Pagliarini, Folini, Volonté, Garra.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

All'articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali ».

8. 04. La Commissione.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 8.03.

All'emendamento 8. 03, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: Presso ogni Regione *con le seguenti:* La Camera delle autonomie è composta da duecento membri che rappresentano le Regioni.

I rappresentanti sono nominati dai Consigli regionali secondo le norme dei rispettivi Statuti.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni stesse, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Nessuna Regione può avere meno di tre rappresentanti.

0. 8. 03. 1. Pisanu, Selva, Pagliarini, Folini, Volontè, Rebuffa.

All'emendamento 8. 03, capoverso Art. 123 bis, primo comma, secondo periodo, dopo le parole: del Consiglio regionale, *aggiungere le seguenti:* i Presidenti dei Consigli regionali.

0. 8. 03. 2. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

All'emendamento 8. 03, capoverso Art. 123 bis, primo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: dei Comuni capoluogo e altri Sindaci.

0. 8. 03. 3. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

All'emendamento 8. 03, capoverso Art. 123 bis, secondo comma, alinea, sopprimere le parole da: su *fino alla fine dell'emendamento.*

0. 8. 03. 4. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

All'emendamento 8. 03, capoverso Art. 123 bis, secondo comma, sopprimere la lettera a).

0. 8. 03. 5. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

All'emendamento 8. 03, capoverso Art. 123 bis, secondo comma, sopprimere la lettera b).

0. 8. 03. 6. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

All'emendamento 8. 03, capoverso Art. 123 bis, secondo comma, sopprimere la lettera c).

0. 8. 03. 7. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

All'emendamento 8. 03, capoverso Art. 123 bis, secondo comma, sopprimere la lettera d).

0. 8. 03. 8. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Dopo l'articolo 123 della Costituzione è aggiunto il seguente:

« ART. 123-bis. — Presso ogni Regione è istituito il Consiglio delle autonomie locali, regolato dallo Statuto. Di detto organo fanno parte, in numero complessivo non superiore alla metà dei componenti del Consiglio regionale, i Presidenti delle Pro-

vince, i sindaci dei Comuni capoluogo e altri sindaci dei Comuni della Regione scelti nei modi indicati dallo Statuto.

Il Consiglio delle autonomie locali si esprime, nelle forme e nei modi indicati dallo statuto su:

- a) le modifiche dello Statuto;
- b) il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo;
- c) le norme e i provvedimenti in materia di enti locali, anche con riferimento alla ripartizione delle risorse e ai trasferimenti regionali;
- d) gli altri provvedimenti eventualmente indicati dallo Statuto».

8. 03. Orlando, Massa, Crema, Scoca, Boato, Palma.

(A.C. 4462 – sezione 3)

**ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 9.

1. L'articolo 124 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 124. – La legge disciplina la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni, prevedendo che essa sia composta da Ministri, presidenti di Regioni e di Province e sindaci di Città metropolitane e Comuni in relazione agli argomenti oggetto di trattazione nelle singole riunioni. La Conferenza è articolata su base territoriale, nelle forme e secondo le modalità stabilite dalla legge, che ne prevede l'organizzazione sulla base di sezioni distaccate in ciascun capoluogo di Regione, presso le quali sono convocate le riunioni della Conferenza di interesse esclusivamente locale.

La Conferenza esercita le funzioni previste dalla legge in ordine ai rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province, le Città me-

tropolitane e i Comuni, anche mediante l'adozione di intese ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di governo.

La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, da un Ministro da questi delegato o dal Vicepresidente, eletto tra i rappresentanti delle Regioni. È convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, anche su richiesta del Vicepresidente ».

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO**

ART. 9.

Sopprimerlo.

* **9. 1.** Giovine.

Sopprimerlo.

* **9. 16.** La Commissione

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

ART. 124. – La Camera delle autonomie è composta da duecento membri che rappresentano le Regioni.

I rappresentanti sono nominati dai Consigli regionali secondo le norme dei rispettivi Statuti.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni stesse, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Nessuna Regione può avere meno di tre rappresentanti.

9. 15. Pisanu, Selva, Pagliarini, Follini, Volontè, Rebuffa.

Al comma 1, capoverso Art. 124, primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: , le Città metropolitane.

9. 14. Migliori, Selva, Armaroli, Anedda, Lembo.

Al comma 1, capoverso Art. 124, primo comma, secondo periodo, dopo le parole: capoluogo di regione aggiungere le seguenti: o provincia autonoma.

9. 8. Zeller, Brugger, Widman, Caveri, Detomas.

Al comma, capoverso articolo 124, secondo comma, sopprimere le parole da: anche fino alla fine del comma.

9. 2. Garra.

Al comma 1, capoverso Art. 124, terzo comma, sostituire le parole da: del Consiglio dei ministri fino alla fine del comma, con le seguenti: eletto dai rappresentanti delle Regioni.

9. 7. Fontan, Ballaman, Bosco, Paolo Colombo, Covre, Dalla Rosa, Fontanini, Galli, Michielon, Pittino, Santandrea.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
9.03.

All'articolo aggiuntivo 9. 03, sopprimere il primo comma.

0. 9. 03. 2. Giordano, Nardini, Bonato, Boghetta, Paissan.

All'articolo aggiuntivo 9. 03, al primo comma premettere le parole: L'articolo 124,

0. 9. 03. 3. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas, Paissan.

All'articolo aggiuntivo 9. 03, al primo comma premettere le parole: L'articolo 124.

*** Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Fontan.**

*** 0. 9. 03. 4.**

All'articolo aggiuntivo 9. 03, al primo comma premettere le parole: L'articolo 124.

*** 0. 9. 03. 5.** (ex 9. 6.) Ballaman, Bosco, Paolo Colombo, Covre, Dalla Rosa, Fontanini, Galli, Michielon, Pittino, Santandrea.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

« ART. 9-bis.

1. L'articolo 115, il primo comma dell'articolo 125, l'articolo 128, l'articolo 129 e l'articolo 130 della Costituzione sono abrogati.

2. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, dopo le parole: « Si può con » sono aggiunte le seguenti: « l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante ».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 10, 12, 13, 14 e 16.

9. 03. (terza formulazione) La Commissione.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

« ART. 9-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 125, l'articolo 128, l'articolo 129 e l'articolo 130 della Costituzione sono abrogati.

2. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, dopo le parole: « Si può con » sono aggiunte le seguenti: « l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante ».

9. 01. Orlando, Massa, Crema, Scoca, Boato, Palma.

(A.C. 4462 – sezione 4)**ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 10.**

1. Il primo comma dell'articolo 125 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Gli atti amministrativi delle Regioni non sono sottoposti a controlli preventivi esterni di legittimità o di merito ».

**ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO
ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFI-
CATO****ART. 10.**

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il se-
guente:*

« ART. 10-bis.

1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 126. Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compie atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta e il Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Il Consiglio regionale è altresì sciolto quando, a seguito di dimissioni, non sia più in grado di funzionare ovvero quando non sia in grado di eleggere il Presidente e la Giunta entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti e qualora entro quarantacinque giorni dalla messa in crisi della Giunta o della presentazione di mozione di sfiducia non respinta dalla maggioranza assoluta dei consiglieri regionali aventi diritto.

Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica, sentita al Conferenza Stato-Regioni.

Col decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre cittadini eleggibili al consiglio regionale che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio ».

10. 01. Nardini.

(A.C. 4462 – sezione 5)**ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 11.**

1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 127. – Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO****ART. 11.**

Sopprimerlo.

11. 1. Nardini.

Al comma 1, capoverso Art. 127, sopprimere il primo comma.

11. 4. Fontan.

(A.C. 4462 – sezione 6)**ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 15.**

1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 131. – Le Regioni sono: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Lucania, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Veneto.

Forme e condizioni particolari di autonomia, che non concernono le materie di cui al secondo comma dell'articolo 117, possono essere stabilite anche per altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119.

La legge di cui al secondo comma del presente articolo è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa con la Regione interessata, ed è sottoposta a *referendum* limitato ai cittadini elettori della Regione stessa. Non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO**ART. 15.**

Sopprimerlo.

15. 17. La Commissione.

Al comma 1, capoverso Art. 131, primo comma, sostituire le parole: Emilia-Romagna con le seguenti Emilia; Romagna.

15. 3. Santandrea, Calzavara, Faustinelli, Formenti, Grugnetti, Parolo, Fontan.

Al comma 1, capoverso Art. 131, primo comma, dopo le parole: Friuli Venezia Giulia, aggiungere la seguente: Roma,

15. 14. Migliori, Selva, Armaroli, Anedda, Lembo, Pisanu, Pagliarini, Cutrufo, Sanza.

Al comma 1, capoverso Art. 131, primo comma, sostituire la parola: Lucania con la seguente: Basilicata.

15. 16. Luongo.

Al comma 1, capoverso Art. 131, secondo comma, sopprimere le parole: , che non concernono le materie di cui al secondo comma dell'articolo 117,

***15. 4.** Calzavara, Faustinelli, Formenti, Grugnetti, Parolo.

Al comma 1, capoverso Art. 131, secondo comma, sopprimere le parole: , che non concernono le materie di cui al secondo comma dell'articolo 117,

***15. 7.** Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al comma 1, capoverso Art. 131, secondo comma, sopprimere le parole: , che non concernono le materie di cui al secondo comma dell'articolo 117,

***15. 13.** Migliori, Selva, Armaroli, Anedda, Lembo.

Al comma 1, capoverso Art. 131, secondo comma, sostituire le parole: dello Stato con la seguente: costituzionale.

Conseguentemente, al terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole: è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa con la regione interessata, ed.

15. 1. Garra.

Al comma 1, capoverso Art. 131, secondo comma, sopprimere le parole: , nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119.

15. 5. Calzavara, Faustinelli, Formenti, Grugnetti, Parolo.

(A.C. 4462 – sezione 7)

**ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 17.

1. L'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 133. – Con legge dello Stato, sentiti i rispettivi Consigli regionali e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum*, si può consentire che le Province o i Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione e aggregati a un'altra confinante.

Con legge regionale e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante *referendum*, si possono istituire nuovi Comuni e nuove Province derivanti da fusioni di Comuni e di Province esistenti e se ne possono modificare la circoscrizione e la denominazione ».

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 17 DEL TESTO
UNIFICATO**

ART. 17.

Sopprimerlo.

*** 17. 11.** Nardini.

Sopprimerlo.

*** 17. 17.** La Commissione.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17.

1. L'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 133. – Con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascun ente locale espressa mediante *referendum*, possono essere istituiti nuovi enti locali e mutati in confini e al denominazione, anche se appartenenti a diverse Regioni ».

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Fontan.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

« ART. 133.

Con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascun ente locale espressa mediante *referendum*, possono essere istituiti nuovi enti locali e mutati i confini e la denominazione, anche se appartenenti a diverse regioni. ».

17. 4. Calzavara, Faustinelli, Formenti, Grugnetti, Parolo.

*Al comma 1, capoverso Art. 133, primo comma, sostituire le parole da: o delle Province fino alla fine del comma con le seguenti: o del Comune interessato espressa mediante *referendum*, si può consentire che la Provincia o il Comune che ne faccia richiesta sia staccato da una Regione ed aggregato ad un'altra.*

17. 13. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al comma 1, capoverso Art. 133, primo comma, dopo le parole: maggioranza delle popolazioni della Provincia o aggiungere le seguenti: di ciascuna.

17. 9. Ballaman, Fontan.

Al comma 1, capoverso Art. 133, primo comma, dopo le parole: delle Province interessate e del Comune o aggiungere le seguenti: di ciascuno.

17. 10. Ballaman, Fontan.

Al comma 1, capoverso Art. 133, dopo il primo comma aggiungere il seguente:

L'aggregazione di Province o Comuni da una Regione ad altra Regione confinante non e' consentita ove la popolazione della Regione da ridimensionare scenda al di sotto di un milione di abitanti ovvero la popolazione della Regione destinataria dell'aggregazione superi i dieci milioni di abitanti.

17. 1. Garra.

Al comma 1, capoverso Art. 133, sopprimere il secondo comma.

17. 12. Nardini.

Al comma 1, capoverso Art. 133, secondo comma, dopo le parole: approvazione della maggioranza aggiungere le seguenti: di ciascuna provincia.

17. 15. Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 1, capoverso Art. 133, secondo comma, sopprimere le parole: derivanti da fusioni di Comuni e di Province esistenti.

17. 2. Garra.

Al comma 1, capoverso Art. 133, secondo comma, dopo le parole: derivanti da fusioni aggiungere le seguenti: o da divisioni.

17. 3. Orlando.

Al comma 1, capoverso Art. 133, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

La Regione potrà, con propria legge, prevedere forme differenziate di autonomia per Province di confine, dotate di specifiche caratteristiche sotto il profilo territoriale, socio-economico e culturale.

L'istituzione di tali Province autonome è dovuta se lo richiede un quinto degli elettori dell'area interessata e la proposta viene approvata dalla maggioranza della popolazione di detta area attraverso *referendum* che la Regione è tenuta a indire entro tre mesi dalla richiesta.

Agli eventuali oneri finanziari provvede la legge istitutiva.

17. 14. Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 1, capoverso Art. 133, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

Con legge costituzionale, sentita la Regione interessata, possono essere istituite Province autonome nelle aree alpine di confine, dotate di specifiche caratteristiche territoriali, socio-economiche e culturali alle quali sono assicurate, con Statuti speciali, forme e condizioni particolari e differenziate di autonomia.

L'istituzione di tali Province autonome è dovuta se lo richiede un quinto degli elettori dell'area interessata e la proposta viene approvata dalla maggioranza della popolazione di detta area attraverso *referendum* da indire entro tre mesi dalla richiesta.

17. 16 Teresio Delfino, Volontè.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

1. Roma è la capitale della Repubblica federale italiana.

17. 02. Garra.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

1. Dopo l'articolo 133 della Costituzione è aggiunto il seguente:

ART. 133-bis.

Un commissario dello Stato, residente nel capoluogo della regione e scelto d'intesa tra il Governo della Repubblica e la Giunta regionale, sovrintende alle funzioni amministrative esercitate dagli organi periferici dello Stato e ne cura il coordinamento con quelle esercitate dalla Regione.

17. 01. Garra.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

Il primo comma dell'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Corte Costituzionale è composta da quindici giudici nominati nel seguente modo:

a) due dal Presidente della Repubblica;

b) tre dalla Camera dei deputati;

c) cinque dalla Camera delle autonomie;

d) cinque dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

17. 028. Pisanu, Selva, Pagliarini, Follini, Volontè, Rebuffa.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

Il primo comma dell'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Corte Costituzionale è composta da quindici giudici nominati nel seguente modo:

a) quattro dal Presidente della Repubblica;

b) quattro dalle supreme magistrature ordinarie ed amministrative;

c) tre dal Parlamento in seduta comune;

d) quattro dalla Conferenza delle Regioni».

17. 03. Crema, Boselli, Albertini, Ceremigna, Sergio Fumagalli, Parenti, Schietroma, Villetti.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

Il primo comma dell'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Corte Costituzionale è composta da quindici giudici così nominati:

a) due componenti dal Presidente della Repubblica;

b) tre componenti dal Parlamento in seduta comune;

c) cinque componenti dalle supreme magistrature ordinarie ed amministrative;

d) cinque componenti dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni secondo modalità previste con legge statale».

17. 023. Guarino, Pisanu, Selva, Sanza, Urbani, Migliori, Garra, Pagliarini, Follini, Volontè.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

Il primo comma dell'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Corte Costituzionale è composta da quindici giudici, due dei quali nominati dal

Presidente della Repubblica, tre eletti dal Parlamento in seduta comune, cinque eletti dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa, cinque eletti dalle Regioni secondo modalità stabilite con legge della Repubblica ».

17. 024. Migliori, Selva, Armaroli, Anedda, Lembo.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

Il primo comma dell'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Corte Costituzionale è composta da venti giudici, nominati per un quarto dal Presidente della Repubblica, per un quarto dal Parlamento in seduta comune, per un quarto dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa e per un quarto dalle Regioni e Province autonome, secondo modalità stabilite con legge costituzionale.

17. 010. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

Al primo comma dell'articolo 135 della Costituzione le parole: « dal Parlamento in seduta comune » sono sostituite dalle seguenti: « dal Senato della Repubblica ».

17. 027. Peretti, Follini, Giovanardi, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci, Savelli.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione è aggiunto il seguente: « Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali in materia di competenza regionale debbono essere approvate anche dalla maggioranza dei due

terzi dei membri della Conferenza delle Regioni ».

17. 04. Crema, Boselli, Albertini, Ceremigna, Sergio Fumagalli, Parenti, Schietroma, Villetti.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

1. All'articolo 139 della Costituzione, dopo la parola: « repubblicana » sono aggiunte le seguenti: « e federale ».

17. 011. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

1. Alle disposizioni transitorie e finali della Costituzione è aggiunta, in fine, la seguente:

« XVIII-bis. Le disposizioni della legge costituzionale per la riforma in senso federale dello Stato si applicano anche alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano per le parti nelle quali prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle stabilite dai rispettivi statuti.

Le leggi costituzionali di modifica degli Statuti delle predette Regioni sono adottate sulla base di intesa con la Regione interessata.

17. 026. Garra.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

(Disposizioni finali transitorie.)

1. Gli Statuti delle Regioni Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono adeguati alle previsioni della presente legge costituzionale, in quanto più

favorevoli, con legge costituzionale, su proposta deliberata dal Consiglio regionale. L'adeguamento dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Trentino-Südtirol è adottato con legge costituzionale, nel rispetto delle forme particolari di autonomia e dei particolari obblighi internazionali, su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale. Le modifiche approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale.

2. Fino a quando non sarà completato l'adeguamento di cui al precedente comma, le Regioni Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non già attribuite, esercitano altresì le funzioni e i poteri conferiti dalla presente legge costituzionale alle altre Regioni.

17. 022. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas, Di Bisceglie.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

(Disposizioni finali transitorie.)

1. Gli Statuti delle Regioni Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono adeguati alle previsioni della presente legge costituzionale, in quanto più favorevoli, con legge costituzionale, su proposta deliberata dal Consiglio regionale. L'adeguamento dello Statuto della Regione Trentino Alto Adige-Südtirol è adottato con legge costituzionale, nel rispetto delle forme particolari di autonomia e dei particolari obblighi internazionali, su proposta deliberata dai Consigli provinciali di Trento e Bolzano, d'intesa per gli istituti di interesse comune. Le modifiche approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale.

17. 013. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

(Disposizioni finali transitorie.)

1. Gli Statuti delle Regioni Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono adeguati alle previsioni della presente legge costituzionale, in quanto più favorevoli, con legge costituzionale, su proposta deliberata dal Consiglio regionale. L'adeguamento dello Statuto della Regione Trentino Alto Adige-Südtirol è adottato con legge costituzionale, nel rispetto delle forme particolari di autonomia e dei particolari obblighi internazionali, su proposta conforme dei Consigli provinciali di Trento e Bolzano. Le modifiche approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale.

17. 014. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

(Disposizioni finali transitorie.)

1. Gli Statuti delle Regioni Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono adeguati alle previsioni della presente legge costituzionale, in quanto più favorevoli, con legge costituzionale, su proposta deliberata dal Consiglio regionale. L'adeguamento dello Statuto della Regione Trentino Alto Adige-Südtirol è adottato con legge costituzionale, nel rispetto delle forme particolari di autonomia e dei particolari obblighi internazionali, su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale. Le modifiche approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale.

17. 09. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

(Disposizioni finali transitorie.)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle Regioni a Statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a quelle stabilite dai rispettivi Statuti. Le leggi costituzionali di modifica degli Statuti delle regioni a Statuto speciale sono adottate sulla base di intesa con la Regione interessata.

17. 025. Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
17.029 DELLA COMMISSIONE

All'articolo aggiuntivo 17. 029 della Commissione, premettere le parole: Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti,

Conseguentemente, allo stesso articolo aggiuntivo, sostituire le parole: stabilite dai rispettivi statuti *con le seguenti:* già attribuite.

0. 17. 029. 1. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas, Di Bisceglie, Paissan.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

« ART. 18.

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle stabilite dai rispettivi statuti.

17. 029. La Commissione.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
ORLANDO 17.020.

All'articolo aggiuntivo Orlando 17. 020, sopprimere il comma 1.

0. 17. 020. 1. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

All'articolo aggiuntivo Orlando 17. 020, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: da undici presidenti delle Giunte e da undici presidenti dei Consigli *con le seguenti:* dai presidenti delle Giunte e dai presidenti dei Consigli.

0. 17. 020. 2. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

All'articolo aggiuntivo Orlando 17. 020, al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: tra i deputati e i senatori non componenti la Commissione.

0. 17. 020. 3. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

All'articolo aggiuntivo Orlando 17. 020, sopprimere il comma 2.

0. 17. 020. 4. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

All'articolo aggiuntivo Orlando 17. 020, comma 2, sopprimere la lettera a).

0. 17. 020. 5. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

All'articolo aggiuntivo Orlando 17. 020, comma 2, sopprimere la lettera b).

0. 17. 020. 6. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

All'articolo aggiuntivo Orlando 17. 020, comma 2, sopprimere la lettera c).

0. 17. 020. 7. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

All'articolo aggiuntivo Orlando 17. 020, sopprimere il comma 3.

0. 17. 020. 8. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

« ART. 18.

(Norma transitoria)

1. Sino alla revisione delle norme del Titolo I della parte seconda della Costituzione, la Commissione parlamentare per le questioni regionali è composta da undici deputati e da undici senatori, nonché da undici presidenti delle Giunte e da undici presidenti dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, designati dall'assemblea dei presidenti delle Giunte e dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome. I componenti della Commissione sono nominati d'intesa dai Presidenti delle due Camere. Il Presidente è eletto dalla Commissione a maggioranza assoluta dei suoi componenti tra i deputati e i senatori non componenti la Commissione.

2. La Commissione

a) esprime il parere di cui al primo comma dell'articolo 126 della Costituzione;

b) esprime parere sui progetti di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione e all'articolo 119 della Costituzione;

c) esprime parere sui progetti di legge di cui all'articolo 116 della Costituzione.

3. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui alla lettera b) del comma 2 contenga disposizioni su cui la Commissione abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specifica-

tamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

17. 020. Orlando, Massa, Crema, Boato, Palma.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
17.030 DELLA COMMISSIONE

All'articolo aggiuntivo 17. 030 della Commissione, comma 1, sostituire le parole: possono prevedere con la seguente: prevedono.

* **0. 17. 030. 3.** Volontè, Teresio Delfino, Tassone, Grillo, Cutrufo, Paissan.

All'articolo aggiuntivo 17. 030 della Commissione, comma 1, sostituire le parole: possono prevedere con la seguente: prevedono.

* **0. 17. 030. 6.** Fontan, Fontanini.

All'articolo aggiuntivo 17. 030 della Commissione, sopprimere il comma 2.

0. 17. 030. 7. Fontan, Fontanini.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

« ART. 18.

(Norma transitoria)

1. Sino alla revisione delle norme del Titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costitu-

zione contenga disposizioni sulle quali la Commissione, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

17. 030. La Commissione.

(A.C. 4462 — sezione 8)

EMENDAMENTO PRESENTATO AL TITOLO DEL TESTO UNIFICATO

Al titolo, sostituire le parole: federale della Repubblica con le seguenti: delle autonomie.

Tit. 1. Giovanardi.

(A.C. 4462 — sezione 9)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato l'A.C. 4462 recante « Ordinamento federale della Repubblica »;

visto l'articolo 6 che prevede una modifica dell'articolo 119 della Costituzione;

ritenuto che il provvedimento in esame in realtà non ha apportato sostanziali modifiche all'attuale sistema di finanziamento degli enti locali territoriali che restando accentrato non garantisce una reale attuazione di qualsiasi forma di decentramento;

considerato che:

i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni continueranno a non avere alcuna possibilità di intervenire

sul proprio gettito e quindi a non avere alcun incentivo per migliorare la propria efficienza;

nel provvedimento in esame non si prevede alcuna autonomia impositiva degli enti i quali invece dovrebbero poter decidere autonomamente quanto e cosa tassare;

premesso che:

un'imposizione di tipo federalista presuppone l'attribuzione di maggiori responsabilità e funzioni agli enti locali e alle regioni nonché la previsione di risparmi di spesa gestibili dal territorio;

il sistema di finanziamento degli enti locali dovrebbe essere proprio e sostitutivo anziché derivato e aggiuntivo rispetto all'imposizione statale;

impegna il Governo

ad intraprendere le opportune iniziative dirette ad una modifica dell'attuale sistema al fine di prevedere l'attribuzione del gettito di alcuni tributi statali, in particolare dell'Irpef ed Irpeg, alle regioni e gli enti locali per far fronte alle esigenze di autonomia finanziaria degli enti territoriali medesimi.

9/4462/1 Galli, Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Zacchera.

La Camera,

esaminato l'A.C. 4462 recante « Ordinamento federale della Repubblica »;

preso atto della riformulazione dell'articolo 117 della Costituzione contenuta nell'articolo 5 del presente progetto di legge;

considerato che l'attribuzione alle regioni della potestà legislativa conferma la dignità e importanza ad esse conferita, quali persone giuridiche destinate ad arricchire l'ordinamento giuridico e non semplici enti di decentramento amministrativo;

rilevato che in materia di istruzione la potestà legislativa riconosciuta alle regioni ha carattere concorrente e, dunque, rappresenta lo svolgimento dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato;

impegna il Governo

in sede di emanazione delle norme generali in materia di istruzione, a limitarsi alla sola definizione dei principi fondamentali e, dunque, a lasciare alle regioni piena autonomia decisionale in ordine alle modalità di attuazione degli stessi, essendo tale ente il solo a poter valutare le reali esigenze e capacità strutturali esistenti sul proprio territorio e a poter coordinare la realizzazione degli interventi alle risorse economiche disponibili.

9/4462/2 Bianchi Clerici.

La Camera,

esaminato l'A.C. 4462 recante « Ordinamento federale della Repubblica »;

preso atto della riformulazione dell'articolo 117 della Costituzione contenuta nell'articolo 5 del presente progetto di legge;

considerato che l'attribuzione alle regioni della potestà legislativa conferma la dignità e l'importanza ad esse conferita, quali persone giuridiche destinate ad arricchire l'ordinamento giuridico e non semplici enti di decentramento amministrativo;

rilevato che la tutela della salute pubblica rientra tra le materie di potestà concorrente delle regioni e, dunque, rappresenta lo svolgimento dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato;

ritenuto che la regione è l'ente in grado di individuare, valutate le esigenze economiche e strutturali, gli strumenti idonei alla concreta realizzazione degli obiettivi contenuti nella normativa di principio;

impegna il Governo

ad adottare, nel più breve tempo possibile, le opportune iniziative al fine di modificare la vigente legge quadro in materia sanitaria, in modo che la stessa sia limitata alla sola definizione dei principi fondamentali, eliminando le esistenti ingerenze statali e consentendo alle regioni il reale esercizio dell'autonomia decisionale ad esse già riconosciuta dalla Costituzione.

9/4462/3 Cè.

La Camera,

premessi che i « decreti Bassanini » hanno stabilito l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di alcune funzioni esercitate dallo Stato senza prevedere contestualmente il trasferimento automatico sia delle funzioni che delle relative risorse finanziarie;

ritenuto che in sede di attuazione il provvedimento in esame comporterà per le regioni e gli enti locali maggiori costi derivanti dall'adempimento delle funzioni sempre più crescenti;

visto che la nuova disciplina determinerà sicuramente uno sfasamento temporale tra il trasferimento delle competenze e delle funzioni e l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie per far fronte alle nuove funzioni;

impegna il Governo

a prevedere le opportune iniziative affinché l'effettivo passaggio delle funzioni e dei compiti alle regioni ed agli enti locali avvenga contestualmente al trasferimento delle adeguate risorse finanziarie e patrimoniali necessarie per consentire agli stessi enti l'espletamento delle funzioni trasferite.

9/4462/4 Faustinelli, Galli, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

esaminato l'A.C. 4462 recante « Ordinamento federale della Repubblica »;